



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI**

Prot. n. 555 /2018

**BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI AL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO  
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CHIETI**

*(art. 37 D.L. 69/2013)*

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede la possibilità di svolgere tirocini formativi della durata di diciotto mesi negli Uffici Giudiziari per i laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti ivi previsti;

Visto l'art. 2 del D.Lgs 116/2017, ai sensi del quale l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma del citato articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

ritenuta la necessità di avviare la selezione per l'individuazione di n. 2 laureati in giurisprudenza che possano accedere ad un periodo di formazione teorico-pratica presso questo Ufficio;

**DETERMINA**

1. E' aperta la procedura per la selezione di **n. 2 laureati in giurisprudenza** per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica all'interno dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di Chieti.

2. Possono partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- posseggano i requisiti di onorabilità previsti dalla Legge, ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione, e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali (art. 4, comma 2 D.Lgs 116/2017);

3. Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui sopra, si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

4. Il tirocinio teorico-pratico avrà ad oggetto l'assistenza ai magistrati dell'ufficio, professionali ed onorari, con compiti di studio, di ricerca normativa e giurisprudenziale, nonché di preparazione delle minute dei provvedimenti e delle udienze penali.

A tal fine, i tirocinanti partecipano anche al compimento di atti d'indagine, salvo che il magistrato assegnatario ritenga diversamente. I tirocinanti partecipano altresì alle udienze penali unitamente ai magistrati dell'ufficio. A tal riguardo essi svolgono, su indicazione del magistrato affidatario, attività di ricerca delle fonti normative, della giurisprudenza e/o della dottrina funzionali alla risoluzione dei singoli casi; attività di preparazione dell'esame o controesame di testi e imputati; studio delle prove raccolte in vista del compimento di attività integrative di indagine o dell'elaborazione di richieste ex art. 507 c.p.p., e successivamente in vista dell'elaborazione dello schema di requisitoria.

I tirocinanti hanno accesso ai fascicoli processuali, salvo che i magistrati assegnatari ritengano diversamente. I tirocinanti non possono comunque avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti nei quali la parte è assistita dal professionista presso il quale svolgono tirocinio forense.

I tirocinanti partecipano anche alle attività di segreteria relative alla formazione dei fascicoli ed alla loro gestione, anche nella fase del dibattimento penale. Su indicazioni del Procuratore della Repubblica, partecipano altresì delle attività amministrative generali che riguardano l'Ufficio.

I tirocinanti possono partecipare ai corsi di formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura.

5. I tirocinanti sono tenuti a:

- seguire le indicazioni del Procuratore e dei magistrati affidatari, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od operativo;
- rispettare il segreto sulle informazioni e le notizie apprese nel corso del tirocinio;
- segnalare al magistrato affidatario ogni situazione di incompatibilità;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario.

6. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi la Procura ed il Tribunale di Chieti, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

7. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

8. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

9. La domanda di ammissione al tirocinio deve essere presentata da ciascun aspirante **entro il 30.6.2018**, utilizzando l'apposito modello reperibile all'indirizzo [www.procura.chieti.it](http://www.procura.chieti.it), da inviare all'indirizzo email [procura.chieti@giustizia.it](mailto:procura.chieti@giustizia.it) unitamente alla copia di un documento di identità.

10. Alla scadenza del termine il Procuratore fissa un colloquio con i candidati finalizzato a valutare l'idoneità soggettiva allo svolgimento del tirocinio in Procura. L'esito del colloquio viene comunicato ai candidati.

11. I magistrati affidatari vengono scelti dal Procuratore della Repubblica a seguito di interpello tra i magistrati dell'ufficio.

12. L'elenco dei candidati ammessi al tirocinio viene comunicato alla Scuola Superiore della Magistratura e al magistrato addetto alla formazione decentrata in sede distrettuale per il settore penale, per l'inserimento nei corsi formativi ai quali essi dovranno partecipare.

13. All'atto dell'ammissione, ciascun tirocinante sottoscriverà un apposito "progetto di formazione teorico-pratica", in cui saranno precisate anche le modalità di frequenza concordate con i magistrati affidatari.

14. Al termine dello stage, il magistrato affidatario redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. Il Procuratore della Repubblica rilascia un attestato contenente l'indicazione del periodo di tirocinio, la sintetica descrizione delle attività svolte e la positiva o negativa valutazione della partecipazione del tirocinante, con l'indicazione, ove opportuno, dei profili di merito che si siano manifestati.

15. L'esito positivo del tirocinio costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario e titolo di preferenza a parità di merito per i concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia e costituisce titolo di preferenza per la nomina a magistrato onorario, ai sensi dell'art. 73 commi 11-bis, 14 e 15 D.L. 69/2013. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo del tirocinio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali.

16. Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

17. Si dispone che il presente bando sia affisso negli spazi d'ufficio aperti al pubblico e sia pubblicato sul sito web della Procura di Chieti, unitamente al modulo per la presentazione delle domande. Si dispone altresì che esso sia comunicato per opportuna conoscenza al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di L'Aquila, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti ed ai Magnifici Rettori delle Università di Chieti-Pescara e Teramo.

Chieti, 11 aprile 2018



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*Francesco Testa*